



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Ufficio d'Ambito di Lodi.
2. Il NdV è un organismo indipendente, cui l'Ufficio affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

Art. 2 – Composizione, requisiti e nomina

1. Il NdV è un organo monocratico composto da un esperto esterno all'Ente.
2. Il NdV deve essere in possesso del diploma di laurea e di elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo del management pubblico e della misurazione e valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche.
3. Il NdV è nominato dal Presidente, sulla base della acquisizione di curriculum attestanti le competenze, la professionalità e l'esperienza richieste per ricoprire l'incarico, tenuto conto della tipologia e delle dimensioni dell'Ente.
4. Il NdV dura in carica tre anni e termina automaticamente alla conclusione del terzo procedimento di valutazione di propria competenza. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
5. Il NdV può rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
6. Il Presidente può procedere alla revoca della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.
7. Il NdV cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;



- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni;
 - d) sopravvenuta incompatibilità;
 - e) revoca anticipata della nomina.
8. Il Presidente può avvalersi dello strumento della convenzione con altri enti pubblici per l'esercizio associato delle funzioni del NdV.
9. Nel caso in cui si faccia ricorso alla convenzione di cui al punto precedente, la composizione, i requisiti e le modalità di nomina (art. 2) e il compenso (art. 4) sono disciplinati dalla convenzione stessa.

Art. 3 – Incompatibilità

1. Il NdV non può essere nominato tra soggetti che:
- a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente, o, comunque, per i quali sussistono conflitti di interessi in relazione all'attività esercitata. Non possono far parte del NdV soggetti per i quali, in generale, sussistano cause di incompatibilità e/o altre cause ostative per lo svolgimento dell'incarico in base alla normativa vigente;
 - c) siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - d) costituiscano, o abbiano costituito nei tre anni precedenti la designazione, l'Organo di Revisione contabile dell'Ufficio;
 - e) siano coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio, nonché dell'Organo di Revisione contabile e dei dipendenti dell'Ufficio;
 - f) siano dipendenti, collaboratori, consulenti o membri del Consiglio di Amministrazione della società affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Lodi o abbiano ricoperto tali ruoli o incarichi nei tre anni precedenti la designazione.
2. Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.
3. Ai sensi dell'art. 9 del PTPCT, all'atto di accettazione dell'incarico il NdV dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti dell'Ufficio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ufficio nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 4 - Compenso

1. Il trattamento economico assegnato al NdV (comprensivo del rimborso spese di accesso alla sede dell'Ente) non può essere superiore all'importo attribuito all'Organo di Revisione



contabile dell'Ufficio vigente all'atto della nomina, non modificabile per l'intera durata dell'incarico triennale allo stesso conferito, fatta salva l'applicazione di specifiche sopravvenute disposizioni normative.

Art. 5 – Funzioni

1. Il NdV svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone, aggiorna e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le metodologie permanenti di misurazione e valutazione delle prestazioni del Direttore, delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
 - b) elabora ed eventualmente aggiorna i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative ai fini della quantificazione dell'indennità di risultato e di posizione;
 - c) cura l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente del Direttore, delle posizioni organizzative e del personale dipendente, nonché dei sistemi di controllo interno;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) effettua, di concerto con il Direttore, la valutazione annuale delle posizioni organizzative, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato;
 - f) collabora con il Direttore e con le posizioni organizzative nella valutazione dei dipendenti loro assegnati;
 - g) supporta il Presidente, che formula la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione, nella valutazione del Direttore, su cui esprimerà il proprio parere previa attività di controllo. Il Presidente può discostarsi dal parere del Nucleo, fornendo adeguata motivazione;
 - a) supporta la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte ad accertare il livello di benessere organizzativo e la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
 - b) collabora con il Direttore per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
 - c) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
 - d) svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative e/o regolamentari.
2. L'Ufficio può richiedere al NdV funzioni aggiuntive attinenti i temi relativi al sistema di gestione della performance.

Art. 6 - Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Gli eventuali verbali di seduta del NdV sono trasmessi, per conoscenza, al Presidente, e depositati, unitamente al materiale di lavoro, presso l'Unità Operativa Amministrazione e Personale, che svolge le funzioni di segreteria del NdV.



2. Il NdV esercita in piena autonomia le funzioni indicate nel presente Regolamento e previste dalla legge, sulla base della documentazione fornita dal Direttore e dai titolari di posizione organizzativa.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il NdV si avvale della stretta collaborazione del Direttore e risponde del proprio operato esclusivamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, il NdV si avvale del supporto e dell'operato dei titolari di posizione organizzativa, che sono tenuti a collaborare, con la massima diligenza, con quest'ultimo.
5. Il NdV ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere al Direttore qualsiasi atto o informazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il NdV riferisce al Presidente, con cadenza almeno semestrale, sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di misurazione e valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi, e sulla corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al sistema di valutazione.
7. Nei primi mesi dell'anno, il NdV presenta al Presidente i risultati finali della propria attività di valutazione per la successiva applicazione del sistema premiale o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 26 giugno 2018